



2025/94

16.1.2025

**DECISIONE (UE) 2025/94 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del 10 gennaio 2025**

**relativa ai criteri per la notifica delle decisioni di vigilanza ai fini delle prove di stress prudenziali  
(BCE/2025/1)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3 e l'articolo 6,

Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) <sup>(2)</sup> in particolare gli articoli 35, paragrafi 1 e 10,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 100 della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, le autorità competenti sono tenute a effettuare, ove opportuno, ma almeno una volta l'anno, prove di stress prudenziali sugli enti soggetti alla loro vigilanza, per facilitare il processo di revisione e valutazione prudenziale come stabilito ai sensi dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.
- (2) Per quanto riguarda gli enti creditizi significativi, la Banca centrale europea (BCE) ha competenza esclusiva per svolgere il processo di revisione e valutazione prudenziale, anche, se del caso, in coordinamento con l'Autorità bancaria europea, nonché le prove di stress prudenziali.
- (3) La BCE effettua diversi tipi di prove di stress prudenziali, tra cui prove di stress di solvibilità esaustive e prove di stress tematiche mirate. Il tipo di prova di stress e le condizioni economiche prevalenti in un dato momento sono tra i fattori che determinano le informazioni necessarie alla BCE da parte dei soggetti vigilati significativi rilevanti per effettuare una specifica prova di stress prudenziale.
- (4) La BCE necessita di determinate informazioni da parte di soggetti vigilati significativi per condurre in maniera efficace le prove di stress prudenziali. Pertanto, è opportuno che, prima dell'avvio di ciascuna prova di stress prudenziale, la BCE precisi le informazioni richieste e il loro formato, le istruzioni e le date di invio delle segnalazioni pertinenti a tale prova di stress e ne dia notifica ai soggetti vigilati significativi interessati.
- (5) In virtù dell'articolo 35, paragrafi 1 e 10, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE può determinare i criteri in base ai quali una decisione di vigilanza della BCE può essere notificata attraverso mezzi di comunicazione elettronici o altri mezzi assimilabili.
- (6) Ai fini dello svolgimento delle prove di stress prudenziali, è opportuno che la BCE determini le modalità con cui le decisioni di vigilanza relative alle informazioni richieste e al loro formato, alle istruzioni e alle date di invio devono essere notificate ai soggetti vigilati significativi.
- (7) Dato che la BCE deve effettuare una prova di stress prudenziale all'inizio del 2025, è necessario che la presente decisione entri in vigore il prima possibile,

<sup>(1)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo come definito all'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) <sup>(4)</sup>;
- 2) per «piattaforma informatica ASTRA» si intende la piattaforma informatica della BCE utilizzata dalla BCE per scambiare informazioni e comunicazioni basate su documenti con i soggetti vigilati significativi.

*Articolo 2*

**Decisioni di vigilanza relative alle prove di stress prudenziali e mezzi di notifica**

1. Prima dell'avvio di una prova di stress prudenziale, la BCE stabilisce le informazioni che i soggetti vigilati significativi partecipanti a una determinata prova di stress prudenziale devono trasmettere alla BCE, il formato in cui tali informazioni devono essere trasmesse e le date di invio entro le quali tali informazioni devono essere trasmesse.
2. Prima dell'avvio di una prova di stress prudenziale, la BCE notifica eventuali decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 ai pertinenti soggetti vigilati significativi che devono partecipare alla relativa prova di stress prudenziale.
3. La notifica di qualsiasi decisione di cui al paragrafo 2 è effettuata tramite la piattaforma informatica ASTRA. La decisione, in quanto decisione di vigilanza della BCE, si considera notificata ai soggetti vigilati pertinenti alla data in cui è caricata nella piattaforma informatica ASTRA. All'atto del caricamento della decisione nella piattaforma informatica ASTRA, al destinatario della decisione è inviato un messaggio all'indirizzo di posta elettronica da questo fornito al momento della registrazione alla piattaforma informatica ASTRA o aggiornato successivamente.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 gennaio 2025

*La presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

---

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).